Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 marzo 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I o II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CASA REALE

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

1935

1936

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

CASA REALE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, il signor Paolo Ruegger, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Svizzera.

Roma, addì 4 marzo 1936 - Anno XIV

(600)

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

LEGISLATURA XXIX — SESSIONE 1934-35

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per giovedì **12 marzo 1936-XIV** (116° giorno dell'assedio economico), alle ore 15, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Modificazioni all'ordinamento della Commissione suprema di difesa (852);
2. Conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1137, recante modificazioni alle norme per la composizione e per le attribuzioni del Consiglio per gli Archivi del Regno (800);
3. Conversione in legge del R. decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 654, concernente la costituzione di un Organo per disciplinare lo scambio delle valute (857);
4. Conversione in legge del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2023, contenente norme per la vigilanza sul collocamento del repertorio drammatico (907);
5. Conversione in legge del R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 2048, che proroga il termine di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, concernente l'Azienda Carboni Italiani (A. CA. I.) (911);
6. Conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1935, concernente la disciplina del commercio dell'oro (912);
7. Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 2073, riflettente la riduzione del tasso d'interesse delle obbligazioni della Cassa di risparmio della Tripolitania (913);
8. Conversione in legge del R. decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 2079, che concede una speciale indennità giornaliera al personale militare che ha partecipato alle esercitazioni estive dell'agosto 1935-XIII (920);
9. Conversione in legge del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 1857, concernente modificazioni alle aliquote di tassa di vendita sugli oli minerali e loro residui (930);
10. Conversione in legge del R. decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 812, portante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332 (932);
11. Conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1299, riguardante il conferimento del grado di ufficiale del Regio esercito ad alcuni ex volontari alpini (933),
12. Conversione in legge del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2063, concernente modificazione della legge 5 dicembre 1932, n. 1734, relativa alla istituzione del Comitato permanente per le mostre, fiere ed esposizioni (936).

(601)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 2 agosto 1935-XIII, n. **2537**.

Modificazione della tabella organica della Regia scuola tecnica industriale di Moliterno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 settembre 1933, n. 2052, concernente la trasformazione del Regio laboratorio scuola di Moliterno in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, che approva gli orari e i programmi di insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica;

Considerata l'opportunità di includere tra gli insegnamenti previsti nell'incarico di cui al n. 5 della tabella organica annessa allo statuto della Scuola predetta, approvato col citato R. decreto 28 settembre 1933, n. 2052, l'insegnamento degli elementi di elettrotecnica;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — L'incarico di insegnamento di cui al n. 5 della tabella organica annessa allo statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Moliterno, approvato col R. decreto 28 settembre 1933, n. 2052, è modificato come appresso:

« Matematica - Elementi di fisica e di chimica - Elementi di elettrotecnica ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 13. — MANCINI.

LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. **298**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 1321, riflettente l'istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Tripoli, per la costruzione della strada litoranea libica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 1321, riflettente la istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Tripoli, per la costruzione della strada litoranea libica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. **299**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1462, relativo all'autorizzazione al Governatore generale della Libia a delegare la gestione del bilancio della Cirenaica, per l'esercizio 1934-35, al Commissario generale di Bengasi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1462, relativo alla autorizzazione al Governatore generale della Libia a delegare la gestione del bilancio della Cirenaica, per l'esercizio 1934-35, al Commissario generale di Bengasi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. 300.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1816, riguardante la modificazione all'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1816, riguardante la modificazione all'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali nelle Colonie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. 301.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1840, riguardante modificazioni alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalle Colonie italiane.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1840, riguardante modificazioni alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalle Colonie italiane.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. 302.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 948, che dà facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi vigore di legge per la difesa ed il riordinamento delle Colonie dell'Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 948, che dà facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi vigore di legge per la difesa ed il riordinamento delle Colonie dell'Africa Orientale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1936-XIV, n. 303.

Modifiche alle vigenti disposizioni sulle rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 495, riguardante le rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modifiche al predetto decreto Luogotenenziale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — I primi tre commi dell'articolo 7 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 495, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Le rafferme in corso sia triennali sia annuali vengono rescisse di pieno diritto, con perdita delle relative indennità, pei raffermati:

1° condannati per reati previsti dal codice penale per l'esercito o, dall'autorità giudiziaria ordinaria, per reati di carattere indecoroso;

2° retrocessi dal grado;

3° dispensati dal servizio, se sottufficiali, ovvero, se appuntati o carabinieri, eliminati dal servizio per ragioni morali o disciplinari ai sensi del terzo comma dell'articolo 12 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494.

« I provvedimenti di cui ai numeri 1° e 2° comportano di diritto anche la radiazione dai ruoli dell'Arma dei carabinieri Reali.

« La retrocessione dal grado dev'essere preceduta dal parere di una Commissione di disciplina, nei casi e con le norme stabilite dal regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successive modificazioni.

« La cessazione dal servizio degli appuntati e dei carabinieri di cui al numero 3° deve essere preceduta dal parere di una Commissione di disciplina ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 20. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1936-XIV, n. 304.

Estensione ai sottufficiali dei carabinieri Reali in congedo delle disposizioni dell'art. 36 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, in conseguenza della speciale situazione esistente nelle Colonie dell'Africa Orientale, di estendere l'applicazione delle norme dell'articolo 36 del citato testo unico anche ai sottufficiali dei carabinieri Reali in congedo;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — L'art. 36 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, è applicabile anche ai militari dell'Arma dei carabinieri Reali.

Ai sottufficiali dei carabinieri Reali che saranno richiamati in base alle disposizioni del presente decreto e che verranno impiegati in incarichi di carattere territoriale, invece che in servizi d'istituto, sarà corrisposto solo lo stipendio del grado, senza l'indennità militare speciale, l'indennità di alloggio, il soprassoldo per servizio speciale di pubblica sicurezza, l'indennità vestiario e tutti i soprassoldi propri dei sottufficiali dei carabinieri Reali in servizio d'istituto.

Il presente decreto, che avrà vigore dal 1° aprile 1935-XIII, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1936 Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, *foglio* 21. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 febbraio 1936-XIV, n. 305.
Disposizioni per l'attuazione della riforma riguardante i servizi della proprietà intellettuale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, 30 dicembre 1923, n. 3084, e successive variazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134 (convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 835) che approva i ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni, e le successive variazioni;

Visti la legge 25 novembre 1926, n. 2032, e il R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, riguardanti il nuovo ordinamento in materia di privative industriali e di marchi di fabbrica e di commercio;

Visto l'art. 119 del richiamato R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, che dispone per la riorganizzazione dell'Ufficio della proprietà intellettuale necessaria per l'applicazione della riforma;

Riconosciuta l'assoluta ed urgente necessità di provvedere alla modifica dei ruoli organici per l'attuazione del nuovo ordinamento;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Ai sensi dell'art. 119 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, e per l'applicazione delle nuove norme in materia di privative industriali e di marchi di fabbrica e di commercio, di cui al decreto stesso, alla tabella *A*, unita al R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, e successive variazioni concernenti i ruoli dell'Amministrazione centrale del Ministero delle corporazioni, è sostituita la tabella *A*-1 allegata al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri per le corporazioni e per le finanze.

Sono inoltre istituiti i Ruoli speciali della proprietà intellettuale i cui organici sono fissati nella tabella *A*-2 unita al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri per le corporazioni e le finanze.

Art. 2. — Per i concorsi, le nomine e le promozioni nei ruoli di cui all'articolo precedente valgono le norme generali vigenti sullo stato giuridico ed economico degli impiegati civili, salvo le disposizioni transitorie, prevedute in questo e negli articoli seguenti, per la prima attuazione dei ruoli stessi, la quale dovrà essere effettuata, anche gradualmente, entro due anni dalla pubblicazione del presente decreto.

Nel caso in cui occorra esperimentare concorsi, sarà sufficiente che, nel suddetto termine, avvenga la pubblicazione dei relativi bandi.

Per le promozioni e per le nomine da farsi nella prima attuazione del presente decreto sarà considerato titolo di preferenza, a parità di merito, e dopo osservata nelle nomine la graduazione di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, l'aver prestato servizio continuativo per almeno due anni nell'Ufficio della proprietà intellettuale.

Art. 3. — Nella prima attuazione dei ruoli, i posti disponibili nel grado 8° del Ruolo amministrativo saranno conferiti, mediante graduatoria di merito da formarsi dal Consiglio di amministrazione, ai funzionari del grado 9° del Ruolo stesso i quali abbiano l'anzianità prescritta per partecipare agli esami di merito distinto, e, nei ruoli di provenienza, abbiano ottenuto la promozione o conseguito l'idoneità al grado cui si accedeva mediante concorso per esami, se richiesto.

Art. 4. — Nella prima attuazione del presente decreto la metà dei posti che risulteranno vacanti nel grado iniziale del Ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale potrà essere coperta con le norme di cui al R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, mediante concorso per esami tra gli impiegati di gruppo *B*, appartenenti ad altri ruoli del Ministero delle corporazioni, e gli impiegati che, in qualità di avventizi, giornalieri, cottimisti od altra non di ruolo comunque denominata, prestino la loro opera almeno dal 31 dicembre 1928, anche se pagati da uffici provinciali del Ministero, presso i servizi centrali del Ministero stesso, i quali tutti siano provvisti di uno dei titoli di studio richiesti per la carriera amministrativa.

Il comma precedente non è però applicabile agli impiegati di ruolo che siano pervenuti in base al R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, al gruppo cui ora appartengono.

Ai vincitori del concorso sarà applicabile la disposizione di cui al penultimo comma dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per quanto riguarda l'esenzione dal periodo di prova.

Art. 5. — Per l'ammissione nel ruolo del personale di gruppo *B* è richiesto il diploma di licenza di istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e della legge 15 giugno 1931, n. 889. Nei bandi di concorso sarà determinato volta per volta quale tra i suddetti diplomi dovrà essere posseduto dagli aspiranti.

Nella prima attuazione del presente decreto il posto di coadiutore capo (grado 8°) potrà essere conferito mediante concorso per titoli tra funzionari di grado 9°, i quali appartengano ad altri ruoli di gruppo *B* del Ministero delle corporazioni; ed i posti di grado iniziale (ivi comprese le eventuali nomine in soprannumero da farsi ove concorrano le circostanze di cui all'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960) potranno essere conferiti mediante concorso per esami e con le norme di cui al R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, tra gli impiegati appartenenti al gruppo *C* dei ruoli centrali del Ministero delle corporazioni e gli impiegati che, in qualità di avventizi, giornalieri, cottimisti od altra non di ruolo comunque denominata, prestino la loro opera almeno dal 31 dicembre 1928, anche se pagati da Uffici provinciali del Ministero, presso i servizi centrali del Ministero stesso e i quali tutti siano in possesso di uno dei diplomi di cui al comma precedente.

Il comma precedente non è però applicabile agli impiegati di ruolo di gruppo *C* che siano pervenuti a tale gruppo in base al R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733

Art. 6. — Nella prima attuazione del presente decreto i posti che risulteranno vacanti nel grado iniziale del gruppo *C* (ivi compresi quelli disponibili per le vacanze esistenti nei gradi superiori) saranno conferiti, con le norme del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, agli impiegati che, in qualità di avventizi, giornalieri, cottimisti od altra non di ruolo comunque denominata, prestino la loro opera, almeno dal 31 dicembre 1928, anche se pagati da Uffici provinciali del Ministero delle corporazioni, presso i servizi centrali del Ministero stesso.

Art. 7. — Per l'ammissione nel ruolo tecnico della Proprietà intellettuale è richiesta la laurea in ingegneria o in chimica, qualunque sia la specialità in cui siano state conseguite.

Nella prima attuazione i posti del Ruolo saranno conferiti con la osservanza delle seguenti norme.

Per i gradi 6° e 7°, fino alla concorrenza della metà dei posti, mediante trasferimento, su parere del Consiglio di amministrazione, di quei funzionari, appartenenti ad altri Ruoli di gruppo *A* del Ministero delle corporazioni, che siano in possesso dello stesso grado o da almeno tre anni del grado immediatamente inferiore; per l'altra metà dei posti e per eventuali rimanenze, mediante pubblico concorso che potrà però essere riservato, dalle disposizioni del bando, a funzionari di altre Amministrazioni statali. I funzionari statali dovranno essere in possesso almeno del grado inferiore di gruppo *A* e gli estranei all'Amministrazione dovranno avere rispettivamente otto o cinque anni di esercizio professionale.

Tutti comunque dovranno essere provvisti di una delle lauree sopraindicate.

Per il grado iniziale, ivi comprese le eventuali nomine in soprannumero da farsi in applicazione dell'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, mediante un concorso per esami tra gli impiegati che, in qualità di avventizi, giornalieri, cottimisti od altra non di ruolo comunque denominata, prestino servizio almeno dal 31 dicembre 1928 presso l'Ufficio della proprietà intellettuale e siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel primo comma del presente articolo. Ad un terzo dei posti peraltro potranno anche partecipare avventizi od equiparati in servizio presso altri uffici del Ministero delle corporazioni aventi gli stessi requisiti. Per i concorrenti si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 8. — Nella prima attuazione del presente decreto i posti che risulteranno disponibili nel grado iniziale del ruolo del personale subalterno saranno conferiti mediante concorso riservato agli impiegati che, in qualità di avventizi, giornalieri, cottimisti od altra non di ruolo comunque denominata, prestino servizio, almeno dal 1° gennaio 1930, anche se pagati da uffici provinciali, presso il Ministero delle corporazioni. Per i concorrenti si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 9. — Se dopo la prima attuazione del presente decreto rimarranno posti disponibili nei gradi iniziali di ciascun ruolo, essi saranno coperti mediante pubblici concorsi ma in ogni caso costituirà titolo di preferenza a parità di merito e dopo osservata la graduazione di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, l'aver prestato servizio da almeno un biennio presso l'Ufficio della proprietà intellettuale.

Art. 10. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI. — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 44. — MANCINI.

TABELLA *A*-1.

RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

GRUPPO *A*.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
4	Direttori generali	5
5	Ispettori generali	1
6	Capi divisione	20
7	Capi sezione	20
8	Consiglieri	26
9	Primi segretari	32
10	Segretari	50
11	Vice segretari	
		154

GRUPPO *C*.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9	Archivisti capi	6
10	Primi archivisti	22
11	Archivisti	38
12	Applicati	68
13	Alunni d'ordine	37
		171

SUBALTERNI.

Qualifica	Numero dei posti
Commesso capo	1
Primi commessi	3
Commessi e uscieri capi	18
Uscieri	20
Inservienti	11
Capo agente tecnico	1
Agenti tecnici	2
	56

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

TABELLA *A*-2

RUOLI SPECIALI DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

GRUPPO *A* (Ruolo tecnico).

Grado	Qualifica	Numero dei posti
6	Esaminatori superiori	2
7	Esaminatori di 1ª classe	2
8	Esaminatori di 2ª classe	2
9	Esaminatori di 3ª classe	3
10	Esaminatori di 4ª classe	8
		17

GRUPPO *B*.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
8	Coadiutore di 1ª classe	1
9	Coadiutore di 2ª classe	2
10	Vice coadiutori	3
11	Vice coadiutori aggiunti	
		6

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 16 gennaio 1936-XIV, n. 306.

Trasformazione del Regio Istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci » di Trieste in Regio Istituto tecnico commerciale e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Visto il R. decreto 31 agosto 1933, n. 2227;
Visto il R. decreto 3 marzo 1934, n. 363;
Visto il R. decreto 20 luglio 1934, n. 2455;
Considerata la necessità di istituire una sezione per geometri presso il Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo « Leonardo da Vinci » di Trieste in luogo di una delle esistenti sezioni commerciali;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1. — Il Regio istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci » di Trieste a datare dal 1° ottobre 1934-XIII è trasformato in Regio istituto tecnico commerciale e per geometri.

Art. 2. — All'art. 1 dello statuto del Regio istituto tecnico commerciale di Trieste, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2227, è sostituito il seguente:

Il Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Leonardo da Vinci » di Trieste è costituito:

1° dei corsi inferiori completi a indirizzo generico nel numero indicato nella annessa tabella;

2° delle sezioni commerciali complete a indirizzo amministrativo per il conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale, nel numero dei corsi indicato nella annessa tabella.

3° delle sezioni per geometri complete per il conseguimento del diploma di geometra, che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici, nel numero dei corsi indicato nella annessa tabella;

Art. 3. — All'art. 10 dello statuto del Regio istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci » di Trieste è sostituito il seguente:

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nella tabella annessa al R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1936.

Art. 4. — Lo statuto del Regio istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci » di Trieste, some sopra modificato, rimane approvato come statuto del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Leonardo da Vinci » di Trieste.

E' approvata la nuova tabella organica dell'Istituto predetto, allegata al presente decreto, vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 12. — MANCINI.

TABELLA ORGANICA

del R. Istituto Tecnico commerciale e per geometri « Leonardo da Vinci » di Trieste.

Numero dei corsi dell'Istituto:	Presidenza senza obbligo di insegnamento (grado 6°).
Tre corsi inferiori completi.	
Tre corsi superiori completi composti di:	N. 15 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).
Due corsi commerciali a indirizzo amministrativo;	N. 15 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).
Un corso per geometri.	

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A: N.	Posti di ruolo nel gruppo A: Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nello quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia geografia, e cultura fascista.**	12	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una sclasse con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi di due corsi.
4. **Matematica**	—	—	1	Le classi del terzo corso.
5. **Scienze naturali** . .	—	—	1	
6. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sez. per geometri).	1	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Le classi di due corsi e 1ª classe del corso geometri.
7. **Disegno**	—	—	1	Le classi del terzo corso.
8. **Lingua straniera** . .	1	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	2ª, 3ª e 4ª classe di due corsi.
9. **Lingua straniera** . .	—	—	1	2ª, 3ª e 4ª classe del terzo corso.
10. **Stenografia** . . .	—	—	1	
11. **Religione**	—	—	1	
CORSO SUPERIORE				
a) Sezioni commerciali ad indirizzo amministrativo				
12. **Lettere italiane e storia.**	2	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi di un corso.
13. **Matematica e fisica** .	1	Id.	—	Le classi di un corso commerciale e del corso per geometri
14. **Matematica e fisica** .	—	—	1	1ª, 2ª e 3ª classe di un corso commerciale.
15. **Scienze naturali e geografia generale ed economica.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi dei due corsi.
16. **Chimica e merceologia.**	—	—	1	
17. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	2	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi di un corso.
18. **Istituzioni di diritto (elementi di diritto civile** nella sezione per geometri).	2	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di un corso e 3ª e 4ª classe del corso per geometri con obbligo di avvicendamento.
19. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe dei due corsi.
20. **Prima lingua straniera.**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
21. **Seconda lingua straniera.**	2	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi di un corso.
22. **Calligrafia**	—	—	1	
23. **Religione**	—	—	1	
24. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
25. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) Sezione per geometri				
26. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
27. **Matematica e fisica.**	—	Id.	—	L'insegnamento viene assunto senza retribuzione dal titolare della cattedra di ruolo del corso commerciale.
28. **Chimica**	—	—	1	Le classi del corso (lo stesso incaricato di chimica e merceologia del corso commerciale).
29. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	1	Le classi del corso (lo stesso incaricato del corso inferiore)
30. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	3ª e 4ª classe del corso.
31. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
32. **Topografia e disegno topografico.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
33. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento nella 1ª classe del corso viene assunta senza retribuzione con l'obbligo dell'avvicendamento, dai titolari di ruolo del corso inferiore.
34. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	1	2ª classe del corso (lo stesso incaricato del corso inferiore).
35. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto senza retribuzione dal titolare di una cattedra di istituzioni di diritto nel corso commerciale.
36. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1936-XIV.
Condizioni generali obbligatorie di polizza per le assicurazioni contro i danni della grandine.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i decreti Ministeriali 20 aprile 1928, 28 gennaio 1930 e 28 febbraio 1931 con i quali furono rese esecutive alcune condizioni generali di polizza per l'assicurazione contro i danni della grandine;

Visti i risultati tecnici delle gestioni delle Compagnie per tale ramo di assicurazione;

Riconosciuta l'opportunità di stabilire nuove condizioni contrattuali intese a perfezionare l'assicurazione contro i danni della grandine;

Decreta:

Articolo unico. — È approvato l'allegato testo delle condizioni generali obbligatorie di assicurazione contro i danni della grandine, in sostituzione di quelle approvate con i decreti Ministeriali 20 aprile 1928, 28 gennaio 1930 e 28 febbraio 1931.

Roma, addì 22 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Condizioni generali obbligatorie di polizza per l'assicurazione contro i danni della grandine.

I. — Il contratto di assicurazione può essere stipulato per la durata di un anno o per un determinato numero di anni.

In questo ultimo caso, la durata poliennale dovrà risultare da una separata dichiarazione inserita nella polizza, firmata dall'assicurato, il quale indicherà di suo pugno gli anni di durata.

Il contratto, giunto al termine della sua durata, non è rinnovabile se non per espressa volontà dell'assicurato e della società. Sono vietate le condizioni di polizza e tutte le altre pattuizioni che abbiano comunque per effetto di prolungare tacitamente la durata del contratto o di subordinarla al verificarsi di sinistri o ad altre circostanze.

II. — L'assicurazione è stipulata con la condizione della franchigia, in caso di sinistri, nelle seguenti misure:

a) dell'8 per cento per il tabacco, le cucurbitacee e la frutta;

b) del 6 per cento per la canapa, il granoturco, il pomodoro; il seme di barbabietola, il ricino e l'uva;

c) del 4 per cento per tutti gli altri prodotti.

Per danni superiori a tali aliquote viene risarcita soltanto l'eccedenza.

Può essere convenuta l'esenzione della franchigia mediante applicazione di un sovrapremio nella misura massima del 20 per cento del premio. Può essere, altresì, convenuto il raddoppio della franchigia mediante riduzione del premio nella misura minima del 30 per cento.

III. — La liquidazione dei sinistri avviene in base ai prezzi fissati in polizza per i singoli prodotti. Tuttavia, può essere convenuta la deduzione delle risparmiate spese di raccolta dall'ammontare dei risarcimenti in caso di danni gravissimi o totali, mediante corrispondente diminuzione del premio, nella misura determinata di accordo tra le Associazioni delle categorie interessate.

IV. — Nella polizza deve figurare esclusivamente il premio, i soprapremi per esonero sia dalla franchigia sia dalle spese di perizia, le riduzioni di premio sia per il raddoppio della franchigia, sia per la deduzione delle risparmiate spese di raccolta, sia di poliennalità, l'addizionale di gestione in misura non superiore al 10 per cento del premio, la tassa governativa e gli interessi sulla cambiale eventualmente rilasciata per il pagamento del premio.

V. — La scadenza del rischio normale ha luogo alla maturazione del prodotto e non oltre:

per il ravettone, il 10 giugno;

per la foglia di gelso, il termine della campagna bacologica, ed in ogni caso non oltre il 20 giugno;

per i semi di trigonella, il fieno greco, il lino, la linosa ed i lupini, il 15 luglio;

per l'avena, le fave, il frumento, l'orzo, la segala, la spelta e la veccia, il 31 luglio;

per la canapa, il 31 agosto;

per i semi di erba medica, il trifoglio e la sulla, il 15 settembre;

per tutti gli altri prodotti il 31 ottobre.

La scadenza del rischio potrà essere protratta senza soprapremio oltre le date suindicate, su richiesta dell'assicurato, fatta all'atto della stipulazione del contratto, per quelle zone ove il ciclo vegetativo si protragga normalmente oltre le date stesse; con soprapremio quando la protrazione sia richiesta in corso di assicurazione per fatti eccezionali e non prevedibili.

VI. — Il rischio scade dopo cinque giorni dal taglio della pianta coltivata e assicurata, ma non mai oltre le date normali o protratte di cui al punto V.

VII. — Qualora si sia verificato sopra uno o più appezzamenti assicurati la distruzione per lo meno del terzo dei prodotti, per qualsiasi evento, diverso dalla grandine, l'assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno quindici giorni prima dell'epoca della raccolta, ha diritto allo storno del contratto per detti appezzamenti ed al rimborso del premio, computato proporzionalmente dal giorno della presentazione della domanda scritta fino alla data presumibile di cessazione del rischio relativo al prodotto pel quale viene richiesto lo storno.

VIII. — Le percentuali di danni in caso di grandinate successive debbono essere sempre riferite al totale valore assicurato inizialmente.

IX. — Per ogni denuncia di danni, l'assicurato effettuerà un deposito dell'uno per mille dell'importo assicurato per le partite denunciate come colpite, con il minimo di L. 30 ed il massimo di L. 100 per ogni denuncia.

Le spese di perizia saranno liquidate in base ad una aliquota non superiore al 7 per cento dell'ammontare di ogni danno periziato, con un limite minimo di L. 15 ed un limite massimo complessivo di L. 1000. Se i danni per una o più grandinate risultassero nel complesso inferiori alla franchigia, le spese di perizia saranno a carico della compagnia, alla quale sarà devoluto il deposito.

Per ogni danno denunciato che la perizia dichiarasse nullo, l'assicurato dovrà corrispondere le spese di perizia liquidate dalla compagnia, per la parte eccedente il deposito.

Può essere convenuto l'esonero delle spese di perizia dietro aumento del premio nella misura del 10 per cento.

X. — La rilevazione del danno può essere fatta o in via amichevole fra le parti interessate o mediante perizie eseguite da uno o più periti rilevatori nominati dalla società, i quali dovranno essere laureati in scienze agrarie, o in ingegneria, ovvero periti agrimensori o periti agrari o geometri o aventi titoli equipollenti, legalmente autorizzati all'esercizio della rispettiva professione.

XI. — La parte che non accetta la perizia, potrà chiedere una nuova perizia. Questa sarà eseguita da un collegio di periti aventi i requisiti di cui al punto X, nominati: uno dalla Compagnia, uno dall'assicurato e il terzo scelto dai due tra gli iscritti ai sindacati di categoria i quali abbiano i requisiti indicati al punto X.

Nel caso che i periti non si accordassero nella nomina del terzo, questa sarà deferita al presidente del Consiglio provinciale dell'economia, il quale dovrà fare la scelta tra gli iscritti ai Sindacati di cui sopra.

La perizia d'appello non può essere impugnata; tosto compiuta diventa efficace e irrevocabile.

XII. — Il deposito massimo dell'assicurato che chiede la perizia d'appello sarà di L. 100 (cento).

XIII. — Qualunque sia l'esito della perizia d'appello ciascuna delle parti sopporta le spese del perito da essa nominato, e per metà le spese del terzo perito.

XIV. — Nel caso di imminenza di raccolto la rilevazione del danno deve essere fatta entro cinque giorni dalla denuncia del danno.

XV. — Entro tre giorni dall'avvenuto sinistro l'assicurato deve avvisare, con regolare denuncia, l'agenzia che ha emesso la polizza.

XVI. — Il pagamento del danno deve essere effettuato non oltre trenta giorni dalla data del Bollettino di campagna, se il premio è stato pagato in contanti, ed in ogni altro caso mai oltre i trenta giorni dalla scadenza normale del rischio, effettuando la compensazione tra l'ammontare delle cambiali e l'ammontare del danno.

XVII. — Il foro competente sarà quello in cui ha sede l'agenzia che ha emesso la polizza.

(535)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1936.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla alla retrocessione in proprietà al comune di Caltagirone dell'immobile donato dal Comune stesso con atto stipulato il 21 febbraio 1932-X.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto il decreto Ministeriale 22 luglio 1932-X, con il quale si autorizzava l'accettazione da parte dell'Opera nazionale Balilla della donazione disposta a suo favore dal comune di Caltagirone di

una parte dell'edificio di proprietà comunale denominato ex Monastero del SS. Salvatore; affinchè l'Opera costruisse la Casa del Balilla, previa demolizione dell'edificio donato;

Considerato che con l'atto di donazione l'Opera nazionale Balilla riconosceva al Comune il diritto di chiedere ed ottenere la retrocessione in proprietà dell'immobile, qualora l'Opera non avesse costruito la Casa del Balilla nel termine di tre anni;

Considerato che la costruzione non si è potuta compiere nel termine suddetto e che il Comune ha richiesto la restituzione dell'immobile;

Veduta la deliberazione n. 9 in data 13 dicembre 1935-XIV con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla dispone la retrocessione in proprietà al comune di Caltagirone dell'immobile in questione;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata alla retrocessione in proprietà al comune di Caltagirone dell'immobile da esso Comune donato con atto stipulato in Caltagirone il 21 febbraio 1932-X a rogito del segretario-capo del Comune, segnato al n. 14 del repertorio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(566)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1936-XIV.

Inflizione di una sanzione pecuniaria agli amministratori della Società cooperativa agricola « Risorgimento » di Mazara del Vallo (Trapani).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduti gli articoli 17, 19 e 24 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che i signori Ravidà Antonio fu Vincenzo, Gulotta Andrea fu Calogero, Alagna Vincenzo fu Marco, Bianco Giuseppe fu Vito e Di Giorgi Vito fu Giuseppe, amministratori della Società cooperativa agricola « Risorgimento » di Mazara del Vallo (Trapani), nonostante le reiterate diffide di fornire la documentazione annuale prescritta dalla legge, non hanno curato di ottemperare alle richieste;

Decreta:

Ai signori Ravidà Antonio fu Vincenzo, Gulotta Andrea fu Calogero, Alagna Vincenzo fu Marco, Bianco Giuseppe fu Vito e Di Giorgi Vito fu Giuseppe, amministratori della Società cooperativa agricola « Risorgimento » di Mazara del Vallo (Trapani), è inflitta la sanzione pecuniaria di L. 500 (cinquecento) per inosservanza alle disposizioni dell'art. 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

L'intendente di finanza di Trapani è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(554)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1936-XIV.

Autorizzazione ad effettuare la cattura di lepri e pernici a scopo di ripopolamento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti Ministeriali 5 aprile 1934 e 9 marzo 1935, con i quali, su proposta della Commissione venatoria provinciale di Varese veniva vietato, ai sensi dell'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nel Monte « Campo dei fiori »;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Varese;

Visto l'art. 33 della sopra ricordata legge;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Varese è autorizzata, ai sensi dell'art. 33 della citata legge, ad effettuare, durante il mese di marzo 1936, la cattura di lepri e pernici nella zona del Monte « Campo dei fiori », preclusa alla libera caccia ai sensi dell'art. 24 della legge stessa.

Tale selvaggina dovrà servire esclusivamente per il ripopolamento di zone libere alla caccia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(568)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1936-XIV.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Parre (Bergamo).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il proprio decreto 23 febbraio 1935-XIII, con il quale il signor rag. Manlio Pozzoli veniva nominato liquidatore della Cassa rurale di Parre (Bergamo) in liquidazione;

Veduta la lettera 28 gennaio 1936, n. 11664, con la quale S. E. il prefetto di Bergamo informa che il predetto rag. Manlio Pozzoli è stato richiamato alle armi, e propone che in sua sostituzione venga nominato il rag. Carlo Onetto;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto liquidatore;

Decreta:

In sostituzione del rag. Manlio Pozzoli, liquidatore governativo della Cassa rurale di Parre (Bergamo), è nominato liquidatore della Cassa medesima il signor rag. Carlo Onetto con le attribuzioni di cui alle predette leggi 6 giugno 1932, n. 656, e 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(567)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1936-XIV.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Ruda (Udine).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Considerata la necessità di provvedere a che la liquidazione della Casa rurale di prestiti e risparmi di Ruda (Udine) si svolga con la necessaria regolarità e speditezza;

Decreta:

In sostituzione del sig. Leandro Portello fu Arturo, liquidatore della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Ruda (Udine), è nominato liquidatore della Cassa medesima il sig. rag. Ottavio Puntin, con le attribuzioni di cui alle predetti leggi 6 giugno 1932, n. 656, e 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(586)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1936-XIV.

Schema di elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Terni.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo schema di elenco principale delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Terni compilato dall'Ufficio del genio civile di Terni;

Visto l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema di elenco principale suddetto nell'ufficio della Regia prefettura di Terni;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco principale nel Foglio annunzi legali della provincia di Terni;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione sia nella *Gazzetta Ufficiale*, come nel Foglio annunzi legali e dell'eseguito deposito, ed avverta gl'interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizione nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*, limitatamente ai corsi di acqua e sorgenti che non risultino inclusi in altri elenchi già approvati;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Terni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

Schema di elenco delle acque pubbliche della provincia di Terni.

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione: *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.
Tutti i corsi d'acqua per cui non è stato diversamente indicato, figurano nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Perugia approvato con D.L. 20 settembre 1917, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 294 del 14 dicembre 1917.

Num. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Fiume Tevere	Mar Tirreno	Otricoli, Narni, Penna in Teverina, Giove, Attigliano, Lugnano in Teverina, Alviano, Guardea, Orvieto, Baschi	Tutto il tratto scorrente nella Provincia.
2	Fosso Malacappa, inf. n. 1	Tevere	Alviano	Idem.
3	Fosso Pian dell'Arco o Pian della Nave, inf. n. 1	Idem	Idem	Idem.
4	Fosso Rigochiaro, inf. n. 1	Idem	Idem	Idem.
5	Fosso Torbido, inf. n. 1	Idem	Idem	Idem.
6	Fosso Fungello, inf. n. 1	Idem	Orvieto	Idem (Nuova inscrizione).
7	Fiume Paglia, inf. n. 1	Idem	Orvieto, Allerona, C. Viscardo, Ficulle	Tutto il tratto scorrente nella Provincia.
8	Fosso Ceneroso, inf. n. 7	Paglia	Orvieto	Dallo sbocco fino al confine della Provincia.
9	Fosso Mignattaro e Cunarello, inf. n. 7	Idem	Orvieto, Porano	Dallo sbocco per km. 7,500 a monte.
10	Fosso Abbadia, della Fornace e S. Martino, inf. n. 7	Idem	Idem	Dallo sbocco per km. 1,500 a monte della confluenza sotto Porano.
11	Fosso delle Pietre, inf. n. 10	Abbadia	Idem	Dallo sbocco all'ultimo molino.
12	Fosso S. Benedetto d'Orvieto, inf. n. 7	Paglia	Orvieto	Dallo sbocco alle origini presso Orvieto (Nuova inscr.).
13	Fosso Albergo la Nona, Sugano e S. Paolo, inf n. 7	Idem	Orvieto e C. Giorgio	Dallo sbocco alla località Pianguido.
14	Fosso Montacchione e rio della Torre, inf. n. 13	Albergo La Nona	Orvieto	Dallo sbocco fino al ponte sulla strada Orvieto-Torre S. Severo.
15	Fosso Cascio, inf. n. 14	Montacchione	Idem	Dallo sbocco fino alla biforcazione di Madonna del Poggio (Nuova inscr.).
16	Fosso dell'Osteria o Fanello o Ponticello, inf. n. 14	Idem	Idem	Dallo sbocco fino al voc. Nonnaccia (Nuova inscr.).
17	Fosso Pontesasso e Pianaccio, inf. n. 13	Albergo La Nona	Idem	Dallo sbocco fino alla confluenza presso Podere Nuovo.
18	Fosso Biacio, inf. n. 17	Pontesasso	Idem	Dallo sbocco fino alle origini (Nuova inscr.)
19	Fosso Tione o Leone, inf. n. 13	Albergo La Nona	Idem	Dallo sbocco fino alle origini (Nuova inscr.).
20	Fosso Sacratore o Piscino	Idem	Idem	Dallo sbocco a Case Perazzi (Nuova inscr.)
21	Borgo Sugano, inf. n. 13	Idem	Idem	Idem (Nuova inscr.).
22	Torrente Romealla, inf. n. 1	Paglia	Orvieto, C. Viscardo e C. Giorgio	Dallo sbocco al ponte della strada presso C. Giorgio.
23	Fosso Trischi (sorgenti), inf. n. 22	Romealla	Castel Giorgio	Nuova inscrizione
24	Fosso Frati, inf. n. 22	Idem	Orvieto	Dallo sbocco fino a Palombare (Nuova inscr.).
25	Fosso Cerquettino, inf. n. 22	Idem	Idem	Dallo sbocco a S. Croce (Nuova inscr.).
26	Fosso Molini di Gualtieri, inf. n. 22	Idem	Idem	Dallo sbocco alle origini (id.).
27	Rio Secco, inf. n. 22	Idem	Orvieto, C. Viscardo	Dallo sbocco fino al sotto C. Viscardo a sud.
28	Fosso Sette Frati, inf. n. 7	Paglia	Orvieto	Dallo sbocco fino al confine di C. Viscardo (Nuova inscr.).
29	Fosso Subissone	Idem	C. Giorgio	Dal confine di Provincia a km. 1 a monte della rotabile di C. Giorgio.
30	Fosso Fossatello	Idem	Allerona	Tutto il tratto entro la Provincia e ne serve di confine.
31	Fosso Ripuglie, inf. n. 7	Idem	Idem	Dallo sbocco alla confluenza del Rio che scende da Casaccia.
32	Torrente Rivarcale, inf. n. 7	Idem	Ficulle, Allerona e Fabro	Dallo sbocco fin sotto Celvie a sud.
33	Fosso Rivassenne, inf n. 32	Rivarcale	Allerona	Dallo sbocco fino a sud di C. Falleo (Nuova inscr.).
34	Fosso Rimucchie, inf. n. 32	Idem	Idem	Dallo sbocco fino a nord della confluenza di Alvanella (Nuova inscr.).

Num. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
35	Torrente Rio Torto o Ritorto, inf. n. 7	Paglia	Ficulle, Allerona e Fabro	Dallo sbocco fino al confine dei comuni Fabro e Allerona.
36	Fosso Anciola, inf. n. 35	Riotorto	Fabro	Dallo sbocco fino al confine di Fabro (Nuova inscr.).
37	Fosso Squizzinoso, inf. n. 35	Idem	Idem	Dallo sbocco fino alle origini presso Fabro (id).
38	Fosso Remiciole, inf. n. 35	Idem	Ficulle	Dallo sbocco alle origini ad est di M. Nibbio (id.).
39	Fosso della Sala, inf. n. 7	Paglia	Idem	Dallo sbocco fin sotto Torroni a est.
40	Fosso di Montiano, inf. n. 39	Della Sala	Idem	Dallo sbocco alle origini a sud di M. Nibbio (Nuova inscr.).
41	Fosso Fanfara e Chiavina, inf. n. 39	Idem	Orvieto	Dallo sbocco per le due diramazioni alle origini (id.).
42	Fiume Chiani e fosso Chianella, inf. n. 7	Paglia	Orvieto, Porrano, Ficulle, M. Gabbione, Fabro e Monteleone di Orvieto	Tutto il corso fin dove esce di Provincia.
43	Fosso Gabbione, inf. n. 42	Chiani	Orvieto	Dallo sbocco alle origini (Nuova inscr.).
44	Fosso di Poggiomortone, inf. n. 42	Idem	Idem	Dallo sbocco fino a Poggio a est (id.).
45	Fosso Grande di Fanello, inf. n. 42	Idem	Idem	Dallo sbocco alla biforcazione a sud di P. Fanello (id.).
46	Fosso Calenne, inf. n. 42	Idem	Orvieto e Ficulle	Dallo sbocco fino a nord di Poggio (id.).
47	Fosso Poforno, inf. n. 42	Idem	Ficulle	Dallo sbocco fino al Colle Poforno (id.).
48	Fosso Ficulle, inf. n. 42	Idem	Idem	Dallo sbocco alle origini presso Ficulle (id.).
49	Fosso Rosario, inf. n. 42	Idem	Idem	Dallo sbocco fino alle origini presso il C. Cantaviano (id.).
50	Fosso Grazzano e Prati della Noce, inf. n. 42	Idem	Idem	Dallo sbocco alle origini per le due diramazioni (id.).
51	Fosso Argento, inf. n. 42	Idem	Fabro	Dallo sbocco al confine di Provincia.
52	Fosso S. Pietro, inf. n. 51	Argento	Fabro, Allerona	Dallo sbocco al confine di Provincia.
53	Fosso Venagrossa, inf. n. 51	Idem	Fabro	Per tutto il tratto che è confine di Provincia.
54	Fosso Formella e Fossalto, inf. n. 51	Idem	Fabro, Monteleone di Orvieto	Dallo sbocco al confine di Provincia.
55	Fosso di Monteleone, inf. n. 42	Chiani	Monteleone di Orvieto	Dallo sbocco fino a Monteleone (Nuova inscr.).
56	Fosso Ripignolo, inf. n. 42	Idem	Fabro, M. Gabbione e M. Leone di Orvieto	Dallo sbocco alla strada di Vagliano a Monteleone.
57	Fosse delle Sorre, inf. n. 42	Idem	Fabro e M. Gabbione	Dallo sbocco a km. 2 dalla confluenza sotto C. dei Fiori a ovest.
58	Sorgente Castel di Fiori, inf. n. 57	Sorre	Montegabbione	(Nuova inscrizione).
59	Fosso del Bagno, inf. n. 42	Chiani	Parrano e M. Gabbione	Dallo sbocco fin sotto casa Baldi a est.
60	Fosso Cerqueto, inf. n. 59	Bagno	Parrano	Dallo sbocco fino alla località Cerqueto (Nuova inscr.).
61	Fosso Parrano o di S. Giovanni, inf. numero 42	Chiani	Idem	Dallo sbocco fino alle origini presso Parrano (id.).
62	Fosso Posticce o della Gurella, inf. n. 42	Idem	Idem	Dallo sbocco fino a Posticce (id.).
63	Fosso Cantone, inf. n. 42	Idem	Idem	Dallo sbocco a Cantone (id.).
64	Fosso Migliara, inf. n. 42	Idem	Parrano e S. Venanzo	Dallo sbocco alla biforcazione sotto palazzo Bovarino.
65	Fosso Pievelunga	Migliara	Parrano	Dallo sbocco a Pievelunga (Nuova inscr.).
66	Fosso di Montarsone, inf. n. 42	Chiani	S. Venanzo	Dallo sbocco fino a Cottina (id.).
67	Fosso del Palazzo Soverino o dell'Elmo, inf. n. 42	Idem	Orvieto e S. Venanzo	Dallo sbocco fino alla confluenza col rio che scende da Orio e Vacciano.
68	Fosso Cavalmorto, inf. n. 42	Chiani	Orvieto	Dallo sbocco fino alla biforcazione.
69	Fosso Carcaione, inf. n. 42	Idem	Idem	Dallo sbocco fino a km. 2 a monte dalla confluenza col F. Pagliano.
70	Fosso Pogliano, inf. n. 69	Carcaione	Idem	Dallo sbocco alla sua biforcazione.
71	Fosso Fanello, inf. n. 7	Paglia	Idem	Dallo sbocco fino a nord di C. Bolavano (Nuova inscr.).
72	Fosso Poggio Grosso, inf. n. 7	Idem	Idem	Dallo sbocco fino a km. 1 a monte delle biforcazioni (id.).
73	Fosso Proiana e Casale o Solcra, inf. n. 7	Idem	Idem	Dallo sbocco fino a km. 1 a monte delle biforcazioni (id.).

Num. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
74	Fosso Retignano o Gottaro, inf. n. 7	Paglia	Orvieto	Dallo sbocco per km. 3 verso monte.
75	Fosso Stasciano, inf. n. 1	Tevere	Idem	Dallo sbocco alle origini a sud di Cottano (Nuova inscr.).
76	Fosso del Molino o Bussolaio, inf. n. 1	Idem	Idem	Dallo sbocco per km. 2.500 verso monte.
77	Fosso dell'Ormano o Molinetto, inf. n. 1	Idem	Idem	Dallo sbocco alla confluenza col Rio che scende da Calaia.
78	Fosso Ramali, inf. n. 1	Idem	Idem	Dallo sbocco fino a Renzano (Nuova inscrizione).
79	Fosso Grottoni inf. n. 1	Idem	Idem	Dallo sbocco fino alle origini a nord di Osa (id.).
80	Fosso del Campione o Molinaccio, inf. n. 1	Idem	Idem	Dallo sbocco alla confluenza sotto Pietrara.
81	Fosso della Casa di Maccaroni o Rotalpero, inf. n. 80	Carpione	Idem	Dallo sbocco per km. 3 verso monte.
82	Fosso Stregaro, inf. n. 81	Rotalpero	Idem	Dallo sbocco fino alla biforcazione a est di Casagrande (Nuova inscr.).
83	Fosso Saicini, inf. n. 81	Idem	Idem	Dallo sbocco a km. 3 a monte.
84	Fosso del Pianicello o Campioncino, inf. n. 1	Tevere	Idem	Dallo sbocco a km. 1 di ciascuno dei 2 rami in cui si divide.
85	Fosso del Conte o di Monte Marte, inf. n. 1	Idem	Idem	Dallo sbocco a km. 0,500 a monte della confluenza col Rio che scende da Pian della Castagna.
86	Torrente Faena di M. Castello, inf. n. 1	Idem	S. Venanzo e Orvieto	Tutto il tratto in Provincia fino alla confluenza sotto Selva Piccioli.
87	Fosso Faena (secondo ramo o della Cerasa), inf. n. 86	Faena di Monte Castello	S. Venanzo	Dallo sbocco a km. 1.500 a monte della confluenza presso Torrone.
88	Fosso Ospedaletto, inf. n. 86	Idem	Idem	Dalle origini fino alla località le Tazze (Nuova inscr.).
89	Torrente Nestore, inf. n. 1	Tevere	Idem	Tutto il tratto entro la Provincia.
90	Torrente Faena di Ottone, inf. n. 89	Nestore	Idem	Dallo sbocco fino alla confluenza col rio che scende da Taratufola.
91	Fosso Faena, inf. n. 90	Faena di Ottone	Idem	Dallo sbocco alla località Patriarca.
92	Torrente Fersinone o Frosinone, inf. numero 89	Nestore	S. Venanzo o Monte Gabbione	Dallo sbocco a km. 3.500 a monte della confluenza col fosso dei Frati.
93	Fosso Faenello, inf. n. 92	Fersinone	S. Venanzo	Dallo sbocco per km. 3.500 verso monte.
94	Fosso Balvano e Della Fuga, inf. n. 93	Faenello	Idem	Dallo sbocco fino a Cerquabella (Nuova inscr.).
95	Fosso Costarella, inf. n. 93	Idem	Idem	Dallo sbocco fino a Porcareccio (id.).
96	Fosso Rotelle o Brutto, inf. n. 92	Fersinone	Idem	Dallo sbocco alle origini (id.).
97	Fosso Frati, inf. n. 92	Idem	M. Gabbione	Dallo sbocco per km. 2 verso monte.
98	Fosso Cerasolo, inf. n. 92	Idem	Idem	Dallo sbocco alla confluenza del Rio che scende da sud di Cadovecchio.
99	Fosso della Selva, inf. n. 98	Cerasolo	Idem	Dallo sbocco a ponte Piaggia (Nuova inscr.).
100	Fosso Serpolla, inf. n. 92	Fersinone	Idem	Dallo sbocco fino alla sua biforcazione.
101	Torrente Naja inf. n. 1	Tevere	Acquasparta e M. Castrilli	Dallo sbocco a km. 4 a monte della strada Acquasparta S. Gemini.
102	Fosso di Massa, inf. n. 101	Naja	Acquasparta	Dallo sbocco al confine di Provincia.
103	Fosso Portaria e Capo di Acqua, inf. numero 102	Idem	Acquasparta, M. Castrilli e Terni	Dallo sbocco fino a km. 2 a monte dalla strada per Portaria.
104	Fosso Montoretti, inf. n. 102	Idem	Acquasparta	Dallo sbocco fino alla biforcazione a sud di Palazzi (Nuova inscr.).
105	Fosso dell'Anguillara e di Andrea, inf. n. 102	Idem	Idem	Dallo sbocco a km. 1.500 a monte della confluenza in ciascun dei 2 rami in cui si divide.
106	Fosso Rosaro, inf. n. 102	Idem	Acquasparta e M. Castrilli	Dallo sbocco a km 1 a monte della strada sotto Rosaro.
107	Fosso Arnata, inf. n. 102	Idem	M. Castrilli	Dallo sbocco fin dove esce di Provincia.
108	Fosso Camerata, inf. n. 102	Arnata	Idem	Idem.
109	Fosso Chiusemo o Chiugena, inf. n. 1	Tevere	Baschi	Dallo sbocco fino alla confluenza del Rio che scende da Colle Lungo.
110	Fosso Antico	Idem	Idem	Dallo sbocco alla confluenza del rio che scende a sud di Moruzze.
111	Fosso Pasquarella, inf. n. 1	Idem	Idem	Dallo sbocco per km. 3 verso monte.

Num. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
112	Fosso delle Case Nuove, inf. n. 111	Pasquarella	Baschi	Dallo sbocco all'ultimo opificio.
113	Fosso Torrino e delle Corone, inf. n. 1	Tevere	Idem	Dallo sbocco a km. 1 dalla confluenza in ciascuno dei 2 rami in cui si divide sotto Mignattaro (Nuova inscr.).
114	Sorgente Pantenelli inf. n. 1	Idem	Idem	(Nuova iscrizione).
115	Fosso Gagliano, inf. n. 1	Idem	Idem	Dallo sbocco a km. 3 a monte (id).
116	Torrente S. Lorenzo o Rigo, inf. n. 1	Idem	Idem	Dallo sbocco fino alla biforcazione sotto Tenaglia a N
117	Fosso della Cucina, inf. n. 116	S. Lorenzo	Idem	Dallo sbocco a km. 2 a monte della confluenza in ciascuno dei 2 rami in cui si divide.
118	Fosso Carpegno o della Valle (Saninocetto), inf n. 1	Tevere	Baschi e Guardea	Dallo sbocco alla confluenza con il rio che scende da Piaggi.
119	Fosso di Guardea, inf. n. 1	Idem	Guardea	Dallo sbocco fino alla biforcazione a sud di Guardea (Nuova inscr.).
120	Fosso La Selva, inf. n. 1	Idem	Alviano e Guardea	Dallo sbocco a 2 km. a monte (id.).
121	Fosso S. Angelo, inf. n. 1	Idem	Idem	Dallo sbocco a km. 1 a monte della strada Alviano-Guardea.
122	Fosso Porcianese e Molinaccio, inf. n. 1	Idem	Lugnano, Alviano e Guardea	Dallo sbocco a km. 1 a monte della strada Luguano-Alviano
123	Fosso dei Molinaccio inf. n. 1	Idem	Lugnano e Attigliano	Dallo sbocco al suo opificio.
124	Fosso di Giove e di Mugnano, inf. n. 1	Idem	Giove, Attigliano, Lugnano e Amelia	Dallo sbocco alla confluenza che scende da S. Trinità di Porchiano.
125	Fosso di Attigliano o Valle Caldari, inf. n. 124	Giove	Attigliano	Dallo sbocco fino alle origini (Nuova Inscrizione).
126	Fosso la Botte e Capita, inf. n. 124	Idem	Giove e Amelia	Dallo sbocco per km. 4.500 verso monte.
127	Fosso Penna e Nioli, inf. n. 1	Tevere	Penna in Tev. e Giove	Dallo sbocco alla biforcazione a sud di S Luceto (Nuova inscr.).
128	Fosso Grande, inf. n. 1	Idem.	Penna in Tev., Amelia, Guardea, M. Castrilli e Baschi	Dallo sbocco a km. 2 a monte della strada Collelungo-Melezzole.
129	Fosso Murardo inf. n. 128	Grande	Penna	Dallo sbocco alle origini presso Penna (Nuova inscr.)
130	Fosso Spiccalonto, inf. n. 128	Idem	Amelia	Dallo sbocco fino a Lucchiano (id.).
131	Fosso Macchie, inf. n. 128	Idem	Idem	Dallo sbocco fino alla confluenza col rio che scende da Poggio La Calce.
132	Fosso Pisciarello inf. n. 131	Macchie	Idem	Dallo sbocco alle origini a sud di M. Piglio (Nuova inscr.)
133	Fosso Scataforni, inf. n. 128	Grande	M. Castrilli	Dallo sbocco fino alla strada S. Restituta-Tuscolana (id.).
134	Fosso Tinozzo, inf. n. 128	Idem	Baschi e M. Castrilli	Dallo sbocco per km. 3 verso monte.
135	Fosso della Mascia e delle Porcareccie Basse, inf. n 128	Idem	M. Castrilli	Dallo sbocco per i due rami fino al confine di Provincia.
136	Fosso Porcareccia, inf. n. 128	Idem	Idem	Dallo sbocco a Porcareccia (Nuova inscr.).
137	Fosso Valle Mulini dell'Arena e Canale Sambuco, inf n. 128.	Idem	Idem	Dallo sbocco a km. 4 a monte della confluenza in ciascuno dei 2 rami Rena e Sambuco.
138	Fosso Valliciano e La Romita, inf. n. 128	Idem	Idem	Dallo sbocco fin sotto M. Castrilli.
139	Fosso Campolungo, inf. n. 128	Idem	M. Castrilli e Amelia	Dallo sbocco fino alla biforcazione a sud di P. Pesce (Nuova inscr.).
140	Fosso S Cristoforo, inf. n. 128	Idem	Amelia	Dallo sbocco alla biforcazione a sud di S. Cristoforo (id.).
141	Fosso delle Streghe inf. n. 1	Tevere	Idem	Dal punto in cui esce di Provincia alla strada Narni Amelia.
142	Fosso Camartana o Fratte, inf. n. 141	Streghe	Amelia e Narni	Dallo sbocco alla detta strada.
143	Fiume Nera, inf. n. 1	Tevere	Narni, Terni, Montefranco, Arrone, Ferentillo	Dallo sbocco al confine di Provincia.
144	Fosso dell'Osteriaccia o di Montoro, inf. n 143	Nera	Narni.	Dallo sbocco a Montoro (Nuova inscr.).
145	Fosso Fiacchignano, inf. n 143	Idem	Idem	Dallo sbocco per km. 3.500 verso monte.
146	Torrente Calamone, inf n. 143	Idem	Narni, M. Castrilli	Dallo sbocco alla confluenza col rio che scende da S. E di Casanona sita a S. O. di Colle Vito.
147	Fosso Cardaro, inf. n. 143.	Idem	Narni, M. Castrilli e S. Gemini	Dallo sbocco a km. 1 a monte della confluenza col rio che scende a sud di Quadrelli.

Num. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
148	Fosso Cerreta, inf. n. 147	Cardaro	S. Gemini	Dallo sbocco a km. 1 a monte nei 2 rami in cui si divide (Nuova inscr.).
149	Torrente Acqua Olio e Fosso di Cesi (Tarquinio), inf. n. 143	Nera	Terni, S. Gemini, M. Castrilli	Dallo sbocco alla confluenza sotto S. Gemini a est.
150	Fosso di Gabelletta, inf. n. 149	Cesi	Terni	Dallo sbocco allo attraversamento della strada di Cesi (Nuova inscr.).
151	Fosso di Schiglie, inf. n. 149	Idem	Idem	Dallo sbocco a Fonte dell'Acqua (id.).
152	Fosso S. Giovanni o Canale, inf. n. 143	Nera	Idem	Dallo sbocco a km. 1 a monte della strada Terni-Cesi.
153	Fosso Rivo, inf. n. 143	Idem	Idem	Dallo sbocco fino alla confluenza sotto S. Maria della Rocca.
154	Fosso Brecciaglio, inf. n. 153	Rive	Idem	Dallo sbocco fino a S. Giovanni (Nuova inscr.).
155	Fosso Calcinare, inf. n. 154	Brecciaglio	Idem	Dallo sbocco fino a Valle Ciprignoli (id.).
156	Torrente Tescino, inf. n. 143	Nera	Idem.	Dallo sbocco al confine di Provincia.
157	Fosso Serra, inf. n. 156	Tescino	Idem	Dallo sbocco fino alla confluenza col rio che scende ad ovest di Castagnacupa.
158	Fosso S. Benedetto, inf. n. 156	Idem	Idem	Dallo sbocco a km. 2 a monte (Nuova inscrizione).
159	Fosso Maccajano, inf. n. 156	Idem	Idem	Dallo sbocco fino alla biforcazione a sud di Battiferro (id.).
160	Sorgente Fontechiaruccia, inf. n. 143	Nera	Montefranco	(Nuova inscrizione).
161	Fosso Ancajano, inf. n. 143	Idem	Ferentillo	Dallo sbocco fin sotto Ancajano a est (Nuova inscrizione).
162	Fosso della Rocca, inf. n. 161	Ancajano	Idem	Dallo sbocco fin dove esce di Provincia (id.).
163	Fosso Zoppare o Folce, inf. n. 143	Nera	Idem	Dallo sbocco fino al confine di Provincia.
164	Fosso di Terria, inf. n. 143	Idem	Idem	Dallo sbocco all'ultimo opificio.
165	Fosso Biagetto, inf. n. 143	Idem	Idem	Dallo sbocco fino a km. 2 verso monte (Nuova inscrizione)
166	Fosso Licciana inf. n. 143	Idem	Idem	Dallo sbocco a 2 km. a monte.
167	Fosso Monterivoso, inf. n. 143	Idem	Idem	Dallo sbocco fino alla confluenza col rio che scende da Salto del Cieco.
168	Fosso Carpio, inf. n. 167	Monterivoso	Idem	Dallo sbocco fino a km. 1 a monte nei due rami in cui si divide (Nuova inscrizione).
169	Fosso di Polino, inf. n. 143	Nera	Arrone, Polino e Terni	Dallo sbocco fin sotto Polino a nord.
170	Fosso Sargiola, inf. n. 169	Polino	Polino	Dallo sbocco per le due diramazioni alle sorgenti di Acquaviva e Fonte la Posta (Nuova inscrizione).
171	Fosso Castiglione, inf. n. 169	Idem	Arrone	Dallo sbocco nei due rami a km. 1 a monte della sua biforcazione (Nuova inscrizione).
172	Fosso di Mezzo, inf. n. 169	Idem	Terni e Arrone	Dallo sbocco a est di Castel di Lago (id.).
173	Fiume Velino, inf. n. 143	Nera	Terni	Dallo sbocco al punto in cui esce di Provincia.
174	Lago di Piediluco, inf. n. 173	Velino	Idem	Tutto lo specchio di acqua.
175	Fosso di Labro e Fuscello, inf. n. 143	Nera	Terni e Arrone	Dallo sbocco al confine di Provincia.
176	Fosso di Melaci o di Fejole inf. n. 175	Labro	Arrone	Dallo sbocco alla sua biforcazione.
177	Fosso Rancio e di Fejone, inf. n. 173.	Velino	Terni	Idem.
178	Fosso di Valenza, inf. n. 143	Nera	Idem	Dallo sbocco fino alla diramazione presso Valenza (Nuova inscr.).
179	Fosso di Stroncone, inf. n. 143	Idem	Idem	Dallo sbocco fino alla Madonna del Tresto
180	Fosso di Capparone, inf. n. 143	Idem	Terni e Narni	Dallo sbocco fino alla biforcazione presso S. Angelo (Nuova inscrizione).
181	Fosso Aja di Narni e Finocchieto, inf. numero 143	Idem	Narni e Terni	Dallo sbocco alla confluenza sotto Rocca Centro a ovest.
182	Fosso Vascigliano, inf. n. 181	Aja di Narni	Terni	Dallo sbocco a km. 1 nei due rami a monte della biforcazione (Nuova inscrizione).
183	Fosso della Fara o Capo dell'Acqua, inf. n. 181	Idem	Idem	Dallo sbocco fino alle sorgenti di Acquasanta (id.)
184	Fosso Cardaro, inf. n. 143.	Idem	Idem	Dallo sbocco per km. 3.500 verso monte.

Num. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
185	Torrente Lugnola, inf. n. 181	Aja di Narni	Narni-Terni	Dallo sbocco al confine di Provincia.
186	Sorgente Argentello, inf. n. 143	Nera	Narni	(Nuova inscrizione).
187	Sorgente Molinella, inf. n. 143	Idem	Idem	Idem.
188	Sorgente Mole, inf. n. 143	Idem	Idem	Idem.
189	Sorgente Comunali o di Stifone, inf. n.143	Idem	Idem	Idem.
190	Sorgente Morica, inf. n. 143	Idem	Idem	Idem.
191	Fosso di Costa Romana, inf. n. 143	Idem	Idem	Dallo sbocco a nord della biforcazione e nord di M. Trassinari (Nuova inscrizione).
192	Fosso di Borgaria, inf. n. 143	Idem	Idem	Dallo sbocco fin presso Vissano a sud.
193	Fosso Ponte Sanguinaro, inf. n. 143	Idem	Idem	Dallo sbocco alla confluenza col rio che scende da S. Michele Arcangelo.
194	Fosso S. Vito, inf. n. 1	Tevere	Idem	Dallo sbocco fino a nord-est di S. Vito (Nuova inscrizione).
195	Fosso Valiefredda, inf. n. 1	Idem	Idem	Dal confine di Provincia fin sotto Osero a sud.
196	Torrente Aja di Otricoli, inf. n. 1	Idem	Otricoli e Calvi	Dal confine di Provincia a km. 1.500 a monte della confluenza presso Poggio.
197	Fosso Aja di Schifanoia, inf. n. 196	Aja di Otricoli	Otricoli e Narni	Dallo sbocco a km. 1 a monte della confluenza col fosso che scende a ovest della Madonna della Concezione.
198	Fosso dell'Inferno e dell'Averlino, inf. numero 196	Idem	Idem	Dallo sbocco per km. 3 verso monte.
199	Fosso del Poggiolo e di Capofossato, inf. n. 196	Idem	Otricoli e Calvi	Dallo sbocco a km. 1 a monte della strada Narni-Calvi.
200	Torrente Aja di Rocchette e di Calvi, inf. n 1	Tevere	Calvi	Dal confine di Provincia a km. 2.500 a monte della confluenza col rio delle Pianore.
201	Fosso Valle Figliola, inf. n. 200	Aja di Rocchette	Calvi e Otricoli	Dallo sbocco alla sua biforcazione.
202	Fosso Acquabona, inf. n. 201	Valle Figliola	Narni	Dallo sbocco alla biforcazione (Nuova inscrizione).
203	Rio delle Pianore, inf. n. 200	Aja di Calvi	Calvi	Dallo sbocco per km. 3.500 verso monte.
204	Fosso Striano, inf. n. (fuori Provincia)	Aja di Campano	Idem	Dal confine di Provincia fino a km. 1 a monte nei 2 rami in cui si divide a sud di Colignano.

(415) *Il Ministro*: COBOLLI-GIGLI.

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1936-XIV.
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare dal comune di Vignola (Modena) un appezzamento di terreno.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la lettera n. 563 del 6 febbraio 1936, con la quale il presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede l'autorizzazione ad accettare, in nome e per conto della predetta Opera, dal comune di Vignola (Modena), la donazione di un appezzamento di terreno, segnato in catasto di Vignola alla sezione unica, foglio 24, mappale 2446, della superficie di metri quadrati 2000, rendita L. 20 e mappale 2021, sub *b*) della superficie di metri quadrati 1110, rendita L. 11,10, e così per un totale di metri quadrati 3110, rendita L. 31,10, periziato L. 35.000, occorrente per la costruzione in Vignola della Casa della Madre e del Bambino;
Vista la perizia di stima dell'ing. Enrico Balugoni;
Visti gli atti relativi alla proprietà e libertà degli immobili;
Ritenuto conveniente per l'O.N.M.I. l'accettazione della donazione;
Visto l'art. 1, comma 4°, del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare dal comune di Vignola (Modena), la donazione di un appezzamento di terreno di metri quadrati 3110 occorrente per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino nel predetto Comune.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 28 febbraio 1936 - Anno XIV

(588) p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1936-XIV.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno, disposta a suo favore dal comune di Modena.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Modena il 10 ottobre 1935-XIII a rogito dell'avv. Raffaele Vallisi, segretario generale del Comune, atto col quale il comune di Modena ha donato all'Opera nazionale Balilla, per la costruzione della Casa del Balilla, un appezzamento di terreno contraddistinto nel catasto, sezione foreste, al foglio III, mappali numeri 8017-*a*, 8020-*e*, della superficie complessiva di metri quadrati 14.268;
Veduta la deliberazione n. 18 in data 18 febbraio 1936-XIV, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui sopra, disposta a suo favore dal comune di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(585)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha inviato con lettera in data 26 febbraio 1936-XIV, alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, contenente disposizioni speciali relative ai trasporti terrestri e marittimi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 1936-XIV.

(614)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 3 marzo 1936-XIV, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza del Senato il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2496, recante norme per la decorrenza dei pubblici servizi automobilistici.

(615)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 3 marzo 1936-XIV, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 222, relativo all'approvazione dell'atto aggiuntivo 14 dicembre 1935 per la trasformazione del sistema di trazione sulla ferrovia Circumetnea concessa all'industria privata.

(616)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio irriguo Oytana in Castagnole Piemonte (Torino).

Con R. decreto 27 gennaio 1936, n. 41, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio successivo, registro n. 3, foglio n. 264, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo Oytana, con sede nel comune di Castagnole Piemonte, in provincia di Torino.

La proposta di costituzione del Consorzio, che ha un comprensorio di ettari 81.70.70, fu deliberata nell'assemblea generale dei proprietari interessati, tenuta in Castagnole Piemonte il 17 novembre 1935.

(571)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

(1ª *pubblicazione*).

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 75 — Numero del certificato provvisorio: 5319 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: La Spezia — Intestazione: Devoto Adolfo fu Gio Batta, domiciliato a La Spezia — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 77 — Numero del certificato provvisorio: 5799 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 11 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: De Guidi Giovanni fu Luigi, domiciliato a Bovolone (Verona) — Capitale: L. 100.

Roma, addì 29 febbraio 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(574)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 4 marzo 1936-XIV - N. 53.

S. U. A. (Dollaro)	12,455
Inghilterra (Sterlina)	62,15
Francia (Franco)	83 —
Svizzera (Franco)	411 —
Argentina (Peso carta)	3,44
Austria (Shilling)	2,35
Belgio (Belga)	2,1225
Canadà (Dollaro)	12,46
Cecoslovacchia (Corona)	52,22
Danimarca (Corona)	2,78
Germania (Reichsmark)	5,0556
Grecia (Dracma)	11,50
Jugoslavia (Dinaro)	28,19
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,547
Polonia (Zloty)	237,50
Spagna (Peseta)	170,40
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	73,60
Id. 3,50 % (1902)	68,625
Id. 3 % lordo	70,95
Prest. redim. 3,50 % 1934	73,20
Obbl. Venezie 3,50 %	84,90
Buoni nov 5 % Scad. 1940	95,575
Id. id. 5 % Id. 1941	95,725
Id. id 4 % Id. 15-2-43	84,525
Id. id. 4 % Id. 15-12-43	84,525

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare la donazione di un fabbricato con terreno, disposta a suo favore dall'on. Ferdinando Quartieri.

Con R. decreto 11 gennaio 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1936, l'Opera nazionale Dopolavoro è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta in suo favore dal cav. di gr. cr. Ferdinando Quartieri, senatore del Regno, di Bagnone (Massa Carrara) mediante rogito del dott. Giuliani di Bagnone, di un fabbricato con terreno retrostante, ed antistante piazzale da terra a tetto, sito in località al Ponte Nuovo nel comune di Bagnone.

(564)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale del comune di Ravenna.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso per titoli in data 31 maggio 1935 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado 2°) vacante nel comune di Ravenna;

Visto il decreto Ministeriale in data 20 gennaio 1936, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario generale di 2ª classe del comune di Ravenna nell'ordine appresso indicato:

1. Menna cav. uff. Alfonso . . . con punti 122/150
2. Angelini cav. uff. Licinio . . . » 121/150
3. Colacicchi cav. uff. Alighieri . . » 118/150
4. Canevari cav. dott. Sante . . . » 117/150
5. Fabbri cav. avv. Luigi . . . » 116/150
6. Pazzaglia cav. dott. Isidoro . . » 115/150
7. Checchi cav. dott. Ottorino . . » 114/150
8. Balducci cav. uff. dott. Pasquale . » 110/150
9. Toccafondi cav. dott. Telico . . » 106/150
10. Stecconi cav. dott. Giovanni . . » 105/150
11. Vannini dott. Mario . . . . » 104/150
12. Pizzi cav. dott. Gabriele . . . » 103/150
13. Provenzano dott. Francesco (croce m. g.) . . . . . . » 101/150
14. Di Tondo cav. Vincenzo . . . » 101/150
15. Maurea cav. Nicola . . . . » 100/150

Il presente decreto sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno per tutti gli effetti di legge.

Roma, addì 26 febbraio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(565)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.